



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. 142 /2015/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione
Primo Referendario	D.ssa Rossella Bocci
Primo Referendario	D.ssa Innocenza Zaffina
Referendario	Dr. Francesco Sucameli
Referendario	D.ssa Raffaella Miranda Relatore
Referendario	D.ssa Carla Serbassi

a seguito della camera di consiglio del giorno 24 aprile 2015, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n.1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n.229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n. 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 2015.0001696/P del 25 febbraio 2015 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1270 del 25 febbraio 2015) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Unione di centro" del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale - n. 12 del 12 marzo 2014;

VISTA la deliberazione collegiale di "comunicazione" n. 35 del 16 marzo 2015 della Sezione regionale per il controllo della Campania;

VISTA la nota n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015, con cui sono stati trasmessi chiarimenti dal Presidente del Gruppo consiliare "Unione di Centro";

VISTA l'ordinanza n. 31/2015, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Campania per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore Referendario d.ssa Raffaella Miranda;

PREMESSA

Il controllo annuale sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli Regionali assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, commi 9 e ss., del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è

inquadrate secondo le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 - entro precisi adempimenti procedurali e termini temporali. In particolare, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213); ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 il quale si produce anche nel caso di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo¹.

In tale contesto, anche alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale, assume particolare rilievo la responsabilità del Presidente del Consiglio regionale, il quale è destinatario della comunicazione della competente Sezione regionale di controllo affinché, in caso di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto di esercizio del gruppo consiliare trasmesso in precedenza.

¹ La Consulta (cfr. Corte cost., sent. 39/2014) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 11 dell'impugnato art. 1 del decreto-legge in esame, limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.

In relazione alla *ratio* della norma e ai limiti del controllo, rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nella parte in cui si afferma che *“La disposizione (...) non risulta lesiva, (...) dell’autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa. (...) Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il controllo esterno e documentale della Corte dei conti deve, pertanto, assumere come principale parametro la conformità del rendiconto al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le Linee guida, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale decreto, come ha precisato la Corte costituzionale *“risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”*. Cionondimeno, *“dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)”*.

Quanto ai criteri interpretativi cui deve ispirarsi il suddetto controllo rilevano, in proposito: 1) i principi di veridicità e correttezza (cfr. art. 1, d.P.C.m. 21 dicembre 2012); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (cfr. art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. d.P.C.m.); 3) le spese non rimborsabili con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi; spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. d.P.C.m.); 4) compiti attribuiti al Presidente del Gruppo Consiliare (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), con conseguente assunzione di responsabilità (art. 2, cit. d.P.C.m.); 5) adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. d.P.C.m.); 6)

completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. d.P.C.m.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 4, cit. d.P.C.m.).

Infine, in relazione al caso in esame rileva, anche la normativa regionale ed, in particolare, gli artt. 5 e 6 della l. r. 24 dicembre 2012, n. 38 recante “*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012*”, riguardanti, rispettivamente, le norme sul “*tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari*” e le norme sui contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari e sulle modalità di rendicontazione (modifiche all’art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6); nonché per le spese per il personale, la l.r. 6 maggio 2013, n. 5 (art. 1, commi 2 e 3). Alle predette norme, di rango legislativo, si aggiungono le seguenti disposizioni di carattere regolamentare: “*Regolamento recante l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale*”, di cui alla delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 211 del 19 febbraio 2013, come modificata dalla successiva delibera n. 223 del 14 marzo 2013; Delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 236 del 16 maggio 2013 recante “*Attuazione dell’art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del Regolamento recante l’ordinamento Consiglio Regionale*”; Delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 231 del 17 aprile 2014, recante “*Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi in attuazione dell’arti, comma 2 legge regionale 5/2013: provvedimenti*”.

FATTO E DIRITTO.

Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare “Unione di centro”, relativo all’esercizio 2014, trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2015 - in uno alla relativa documentazione - in allegato alla nota prot. n. 2015.0001696/P del 25 febbraio 2015, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione medesima al n. 1270, sono emerse alcune carenze documentali, nonché esigenze istruttorie e necessità di chiarimenti specificate nella richiamata deliberazione collegiale di “comunicazione” n. 35 del 16 marzo 2015. In particolare, con tale deliberazione questa Sezione regionale di controllo riscontrate “*allo stato degli atti, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni stabilite dall’art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti in premessa specificate*” ha deliberato di darle “*comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, affinché vengano forniti gli opportuni chiarimenti e si corrisponda alle esigenze di regolarizzazione, nonché ad ogni altro adempimento di cui innanzi*” assegnando a tal uopo e “*per i conseguenti adempimenti, il termine di trenta giorni*”.

Il Presidente del Gruppo consiliare “Unione di Centro” con nota 385 del 14/04/2015, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 2344 del 15/04/2015, rispondeva fornendo i chiarimenti e i documenti come saranno di seguito esaminati secondo le risultanze emerse.

RILIEVI PRELIMINARI

1. Rilevato che la documentazione prodotta non risultava conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si rendeva necessario acquisire specifica dichiarazione, sottoscritta in originale da parte del Presidente del Gruppo, attestante la conformità agli originali di tutta la documentazione già trasmessa. In proposito, con la nota richiamata in premessa il Presidente del Gruppo provvedeva ad adempiere alla prescrizione sopra prospettata.

2. Rilevato che il rendiconto risultava privo della Nota integrativa cioè del documento destinato ad accogliere le illustrazioni e le spiegazioni da fornire rispetto a ciascuna voce accolta negli schemi, così come suggerito nella circolare n. 04 del 19/12/2014 dal Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio Regionale della Campania, si chiedeva la trasmissione della Nota *de qua* ovvero la motivazione della mancata trasmissione della suddetta nota; anche a tal riguardo con la nota richiamata in premessa il Presidente del Gruppo provvedeva ad adempiere alla prescrizione sopra prospettata.

3. Rilevato che andavano comunicate le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, avesse eventualmente posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge regionale 24 dicembre 2012, n° 38; anche con riferimento a tale richiesta con la nota richiamata in premessa il Presidente del Gruppo provvedeva ad adempiere alla prescrizione sopra prospettata.

Alla luce di quanto sopra prospettato, i predetti rilievi preliminari risultano superati.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1. Per quanto concerne la richiesta di precisazioni circa la normativa applicata e la trasmissione del prospetto di liquidazione in base ai quali sono state determinate le somme complessivamente trasferite al Gruppo Consiliare, nella nota richiamata in premessa è stato precisato che: *“L’art. 6 della L.r. 38/2012, stabilisce, secondo i principi fissati dal D.l. 174/2012, l’ammontare delle risorse da assegnare, per lo svolgimento delle attività istituzionali, ai gruppi consiliari. L’importo è dato dalla somma di due valori, ovvero € 5.000,00 annui per ogni consigliere regionale più il dato risultante dal prodotto del numero dei residenti rilevati nell’ultimo censimento regionale della popolazione (dato ISTAT al*

30/10/2011 – popolazione residente in Campania 5.766.810) per € 0,05 (...)” (cfr. allegato n. 2 pag. 2 alla nota intergrativa del Presidente del Gruppo consiliare “UDC” n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015)

ALL. 4

PROSPETTO SOMME TRASFERITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Periodo	Contributo al Gruppo UDC	Atto amm.vo	N° Consiglieri
competenze dic. 2013	€ 4.052,85	determina n. 52 Direz. Gen. Bilancio del 31/12/2013	5
gen-14	€ 3.242,28	" " " 12 " " " " 07/04/2014	4
feb-14	€ 3.242,28	" " " 12 " " " " 07/04/2014	4
mar-14	€ 3.242,28	" " " 12 " " " " 07/04/2014	4
apr-14	€ 3.242,28	" " " 12 " " " " 07/04/2014	4
mag-14	€ 3.242,28	" " " 14 " " " " 14/05/2014	4
giu-14	€ 3.242,28	" " " 15 " " " " 11/06/2014	4
lug-14	€ 3.242,28	" " " 20 " " " " 08/07/2014	4
ago-14	€ 3.242,28	" " " 22 " " " " 05/08/2014	4
set-14	€ 3.242,28	" " " 23 " " " " 08/09/2014	4
ott-14	€ 3.242,28	" " " 29 " " " " 13/10/2014	4
nov-14	€ 3.242,28	" " " 30 " " " " 07/11/2014	4
dic-14	€ 3.242,28	" " " 32 " " " " 01/12/2014	4
competenze 2014	€ 38.907,36		
totale fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 42.960,21		

07

GRUPPO UDC
Il Presidente

L. Polini

(fonte: allegato n. 4 alla nota del Presidente del Gruppo consiliare “UDC” n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015)

Il confronto tra le determine della Direzione Generale Bilancio e l’estratto conto corrente bancario ha fatto emergere la coincidenza tra le somme assegnate e quelle riscosse a valere sul medesimo conto corrente. È stata, altresì, verificata la conformità a norma del “quantum” delle

entrate assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 3, della legge regionale n. 7/1972 come modificato dalla legge regionale n. 38/2013.

2. In relazione al rilievo di mancata trasmissione per le spese di funzionamento della comunicazione da parte della Direzione generale Bilancio Ragioneria e Status Consiglieri del Consiglio Regionale relativa all'elenco degli importi corrisposti nell'anno 2014 per le suddette spese al gruppo in esame pari a € 42.960,21 si prende atto dell'invio di copia della suddetta comunicazione (cfr. All.ti 9-17 bis).
3. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la distinzione, sul piano contabile interno, tra i fondi trasferiti per spese sostenute nel 2013 e quelli trasferiti per spese da sostenere nel 2014, nonché in ordine alla contabilizzazione dell'importo di € 69.049,42, relativo alla compilazione del campo denominato "*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento*" è chiarito in nota integrativa (All. 2 pag. 3-4) che: "*(...) relativamente alla voce n. 4 "fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento" della Sezione "entrate disponibili nell'esercizio" è stato indicato l'importo di € 69.049,42 corrispondenti ai fondi per spese di funzionamento non spesi dal gruppo negli esercizi precedenti, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge regionale 2013, n. 5, sono utilizzati nelle successive gestioni. Come si evince dal registro cronologico annotazioni entrate ed uscite, anno 2014 (Allegato 19) e dall'estratto conto bancario (allegato 5, tale somma è il risultato della giacenza su c/c al 31/12/2013 di € 69.049). Per la voce n. 5 "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" della sezione "entrate disponibili nell'esercizio" valgono le considerazioni per la voce n. 2. Dalla somma delle voci 1, 3 e 4 della Sezione "entrate disponibili nell'esercizio" si ricava l'importo indicato alla voce "totale entrate" corrispondente alla somma di € 112.009,63 (...)*".
4. In relazione alla richiesta di chiarimenti circa le eventuali **variazioni intervenute, nel corso dell'anno, nella composizione del Gruppo Consiliare**, con specificazione, ove verificatesi, delle modifiche della consistenza numerica dello stesso e/o degli eventuali mutamenti della persona dei relativi componenti, con specificazione dei nominativi dei singoli consiglieri facenti parte del Gruppo nell'anno 2014, nonché circa le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2014 della persona titolare della Presidenza del Gruppo, in Nota Integrativa (All. n. 2) è stato precisato che: "*(...) Fino al 31/12/2013 il Gruppo consiliare è così composto: Cobelis Luigi, Consoli Angelo, Foglia Pietro, Iacolare Biagio e Mocerino Carmine. Il 01/01/2014 è andato via dal Gruppo il consigliere Pietro Foglia. Premesso ciò, l'amministrazione del consiglio ha accreditato, sul c/c del gruppo consiliare n. 1000/4457 presso Banco di Napoli — filiale Napoli 91, come si evince dal Registro cronologico annotazioni entrate ed uscite, anno 2014,(allegato 19), dal Prospetto di liquidazione delle*

somme attribuite nell'anno 2014 a titolo di funzionamento (Allegato 4) e dagli estratti conto bancario (allegati 5-6-7-8), n. 13 bonifici. Il bonifico accreditato il 14/02/2014 è relativo al mese di dicembre 2013. Il bonifico accreditato in data 11/04/2014 di importo pari a € 3.242,28 è relativo al mese di gennaio 2014 e il suo importo è stato calcolato in base alla nuova consistenza numerica del gruppo modificatasi in seguito all'uscita del consigliere Pietro Foglia avvenuta il 31/12/2013. Gli altri 11 bonifici sono stati regolarmente accreditati nel corso dell'anno, tutti di uguale importo € 3.242,28 (...)" (cfr. allegato n. 2 pag. 2 alla nota del Presidente del Gruppo consiliare "UDC" n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015).

5. Con riferimento ai "Fondi trasferiti per spese di personale" della sezione "Entrate disponibili nell'esercizio" è stato precisato che: "(...) è stato indicato l'importo 0 in quanto trattasi di fondo non trasferito al Gruppo consiliare ma gestito dalla Direzione Generale Amministrazione e Personale e dalla Direzione Generale Bilancio per effetto dell'art. 1 l.r. n. 5/2013, come previsto anche dall'art. 3 comma 3 delle linee guida adottate con DPCM del 21 dicembre 2012 (...)" (cfr. allegato n. 2 pag. 2 alla nota integrativa del Presidente del Gruppo consiliare "UDC" n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015).

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) In relazione alla richiesta di chiarimenti circa l'**adozione di un disciplinare interno** nel quale siano indicate le modalità **per la gestione delle risorse** messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la **tenuta della contabilità** nel rispetto delle presenti Linee Guida (cit. art. 2, comma 3, del d.P.C.m. del 21 dicembre 2012), a corredo della nota richiamata in premessa sono stati inviati 2 allegati: n. 20 - Regolamento disciplinare per le spese di funzionamento del Gruppo adottato dal Gruppo in data 27.11.2013 e n. 21 — Nuovo Regolamento adottato dal Gruppo in data 10.12.2014. Nella stessa nota n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015, infatti, è chiarito che: "(...) il gruppo ha adottato in data 27.11.2013 un primo regolamento disciplinare per le spese di funzionamento del Gruppo ed in data 10.12.2014 ha approvato un nuovo testo regolamentare tenendo conto delle linee Guida (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) ed in applicazione di queste (Allegato 20) (...)". A tal riguardo con la nota richiamata in premessa il Presidente del Gruppo provvedeva ad adempiere alla prescrizione sopra prospettata.

2) Per quanto concerne i richiesti chiarimenti circa la predisposizione di un disciplinare interno nel quale siano state indicate le **modalità di erogazione delle spese** rimaste da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, nella nota citata è stato chiarito che: "(...) il nuovo testo del regolamento approvato,

all'articolo 19 disciplina il saldo attivo e conto finale. Per quanto riguarda l'impegno di spesa, si precisa che esso viene assunto dal Presidente del Gruppo solo ed esclusivamente quando già esiste la copertura di cassa. Non si sono previste ipotesi diverse, in quanto - nel caso di cessazione del Gruppo — è espressamente stabilito che, dopo la liquidazione di tutte le spese, si redige il rendiconto finale (Allegato 21) (...)". Al riguardo si rileva che sarebbe auspicabile l'adozione di un nuovo regolamento con specificazione delle modalità di erogazione delle spese rimaste da pagare nelle ipotesi di cessazione del Gruppo stesso, o comunque entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

3) In relazione ai chiarimenti richiesti circa le varie tipologie di spesa ammissibili e circa la previsione, sempre in un disciplinare, degli importi massimi sostenibili facendo pervenire, in caso affermativo, un dettagliato elenco, nella nota richiamata, è stato precisato che: *"(...)il nuovo testo del regolamento, agli articoli 16, 17 e 18 ha disciplinato la procedura da seguire per l'impegno dei fondi, ma per i pochi impegni effettuati nell'anno 2014 sono state integralmente rispettate le procedure di cui al regolamento del 27.11.2013 (Allegato 21)(...)"*. Circa gli importi massimi sostenibili l'unico limite massimo di spesa previsto dal regolamento adottato in data 10/12/2014 è afferente alle spese di rappresentanza ed è stato quantificato in € 2.500,00 annui per servizi ed € 1.000,00 per beni (art. 11 lett. e) disciplinare interno al gruppo U.d.C.). In più viene specificato al seguente art. 12) che: *"(...) nel caso di spese superiori ad € 800,00 oltre al suddetto documento fiscale è necessario che a monte vi sia un documento descrittivo della prestazione o del bene fornito nonché delle condizioni (contratto, lettera di incarico, convenzione, o forme analoghe) (...)"*. Si prende atto del chiarimento fornito.

4) In riferimento alla richiesta trasmissione del fascicolo destinato alla specifica normativa probatoria suddivisa con riferimento alle singole voci di spesa del rendiconto, utilizzando la medesima nomenclatura adottata nella *Nota Integrativa*, viene specificato che è stato trasmesso: *"(...)il fascicolo destinato alla specifica normativa probatoria suddivisa con riferimento alle singole voci di spesa del rendiconto(Allegato 22) (...)"*. Con riferimento a tale richiesta con la nota richiamata in premessa il Presidente del Gruppo provvedeva ad adempiere alla prescrizione sopra prospettata.

5) Per quanto concerne la richiesta di precisazione della normativa regionale eventualmente applicata circa le **spese di personale**, nella nota in esame si chiarisce che i fondi sono gestiti *"(...) dalla Direzione Generale Amministrazione e Personale e dalla Direzione Generale Bilancio per effetto dell'art. 1 l.r. n. 5/2013, come previsto anche dall'art. 3 comma 3 delle linee guida adottate con DPCM del 21 dicembre 2012 (...)"* (cfr. pag. 2 della nota integrativa del Presidente del Gruppo consiliare "UDC" n. 385 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2344 del 15 aprile 2015).

Orbene, come già chiarito nella deliberazione n. 124/2015 di questa Sezione regionale di controllo *“tenuto conto delle predette considerazioni (...) si evidenzia, innanzitutto, che lo schema di rendiconto di cui al d.P.C.m. del 21.12.12, che è il primo parametro da considerare nell’effettuazione del presente controllo, prevede che vengano segnalati tra le entrate al punto 2) i Fondi trasferiti per spese di personale”* (si ricorda, nel caso in esame, l’indicazione pari a € 0,00 nel rendiconto in esame di fondi "trasferiti" per spese di personale).

“Quanto alle modalità di utilizzo del contributo per le spese per il personale, il medesimo d.P.C.m. fa riferimento alle “rispettive normative regionali” (cfr. art. 1, comma 5, del cit. d.P.C.m.).”

La normativa applicabile, in relazione ai citati fondi, è, innanzitutto, la legge regionale la quale prevede che *“2. E’ attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa). 3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge”* (art. 1, commi 2 e 3, cit. legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013).*

Orbene, stante l’applicazione data alla norma dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, (cfr. delibera n. 236 del 16 maggio 2013 e delibera n. 320 del 17 aprile 2014), l’amministrazione del Consiglio regionale e i gruppi consiliari hanno ritenuto di essere vincolati da tale norma anche oltre l’esercizio finanziario 2013.

Inoltre, come già chiarito nella richiamata deliberazione n.124/2015 di questa Sezione *“dal punto di vista della gerarchia delle fonti normative, si può, altresì, osservare quanto segue: l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è l’organo demandato, ai sensi dell’art. 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1, a disciplinare, con propri Regolamenti, l’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania (“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l’ordinamento del Consiglio regionale. All’atto dell’approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata”)*. In virtù di tale potere regolamentare, l’Ufficio di presidenza, richiamando il cit. art. 23, comma 12, della l.r. n. 1/2012, ha ritenuto opportuno integrare

l'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, precisando che "le strutture dei Gruppi consiliari si configurano come uffici di diretta collaborazione a supporto di organi politici, sul modello dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...) con la conseguente qualificazione dei contratti a termine e di collaborazione necessari per l'acquisizione di personale esterno all'amministrazione quali contratti "di diritto privato" di natura fiduciaria", stipulabili "intuitu personae" purchè nel rispetto, così come richiesto dalla sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale, dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 o di requisiti di professionalità anche alternativi purchè ugualmente idonei". Per l'attuazione delle predette finalità, l'Ufficio di presidenza ha, quindi, deliberato di approvare numerose modifiche all'articolo 11 del citato Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari e di approvare il disciplinare per l'attuazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 della richiamata legge regionale n.5/2013 che, è bene rammentarlo, individuava nel "settore amministrazione del Consiglio regionale" l'organo deputato alla gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29. E, infatti, il disciplinare allegato alla deliberazione n. 236 del 16 maggio 2013, prevedeva una procedura per la stipulazione dei contratti di diritto privato, stabilendo, sia i "requisiti del terzo contraente", sia le modalità di stipula dei contratti. In particolare, si prevedeva che tali contratti dovessero essere sottoscritti dal "Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di presidenza, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato e delle eventuali incompatibilità". Inoltre, la bozza di ciascun contratto, prima della sottoscrizione, doveva essere trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013 n. 5 (...) al Settore amministrazione, "ai fini della verifica della regolarità ai sensi del Regolamento sull'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale e del presente disciplinare". Va, evidenziato, che soltanto "all'esito di tale verifica, il contratto" poteva "essere sottoscritto dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare" e che "successivamente alla sottoscrizione, il contratto" era "trasmesso al settore Amministrazione per la realizzazione delle attività amministrative e contabili e di liquidazione consequenziali". Nella medesima delibera, si demandava a un successivo atto dell'Ufficio di presidenza "la determinazione delle risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti "intuitu personale". Il quadro normativo, per come sopra delineato, veniva nel corso del 2014 ad essere mutato in virtù della successiva delibera n. 320 del 17 aprile 2014, con la quale, l'Ufficio di presidenza ha dettato differenti e ulteriori regole vincolanti per i gruppi in materia di procedure

sulla stipula dei contratti di diritto privato e di liquidazione e pagamento delle spese.

Tale disciplinare, in parziale difformità con quanto previsto nel cit. art. 1, commi 2 e 3, della l.r. n. 5/2013, anziché affidare al settore amministrazione del Consiglio regionale la liquidazione dei compensi destinati ai dipendenti dei gruppi, ne attribuisce l'onere ai gruppi medesimi (“5.2 Per il personale contrattualizzato con contratti di diritto privato, la liquidazione avviene a cura del Gruppo, con il supporto del proprio consulente nominato ai sensi del precedente punto. 4.1. Il Gruppo inoltra al Dipartimento la documentazione necessaria al pagamento degli emolumenti o dei corrispettivi, nonché gli F 24, debitamente compilati, per il versamento di ritenute previdenziali ed erariali ove dovute. Il Gruppo inoltra la documentazione entro 5 gg lavorativi dalla data di scadenza contrattuale o legale dei pagamenti. Nel caso in cui il gruppo non rispetti tale termine e si renda necessario la preparazione di un nuovo F24 per il versamento in ritardo, il Gruppo è tenuto a fornire il nuovo F24 con il calcolo degli interessi e delle sanzioni dovute le quali sono poi portate a riduzione del suo budget”).

Il mutamento della disciplina in corso d'esercizio, mediante l'espresso annullamento del precedente disciplinare (punto 1) della cit. delibera n. 321 del 17 aprile 2014), potrebbe avere posto problemi circa il regime da applicare ai contratti già stipulati secondo la previgente normativa. Di tale questione si occupa il medesimo disciplinare esclusivamente per gli aspetti relativi alla “procedura di pagamento dei corrispettivi nella ipotesi di stipula di contratti di diritto privato” (paragrafo 5 del cit. disciplinare) e per gli aspetti relativi alla “misurazione del costo del personale da portare in riduzione del budget assegnato al gruppo” (paragrafo 6 del cit. disciplinare), stabilendo che “8. Norme transitorie 8.1 I comandi, i distacchi acquisiti prima dell'entrata in vigore di questo disciplinare, nonché tutti i contratti di diritto privato definiti prima di tale data, saranno adeguati alle prescrizioni di questo disciplinare solo per quanto disposto ai paragrafi 5 e 6 ed in ogni caso per tutto quanto previsto in tema di rispetto dei limiti di spesa assegnati”.

In altri termini, anche ai contratti stipulati secondo il precedente disciplinare dovrebbero essere applicate le regole sulla liquidazione del compenso del personale previsti dal successivo provvedimento del 17 aprile 2014, in base alle quali “la liquidazione avviene a cura del Gruppo, con il supporto del proprio consulente nominato ai sensi del (...) punto 4.1”. Quanto alla verifica della veridicità e correttezza della spesa, il nuovo disciplinare prevede che “sulla documentazione di supporto per il pagamento dei corrispettivi, che deve comunque portare una chiara indicazione della prestazione effettuata a favore del gruppo, il Capogruppo appone un visto di veridicità e correttezza della spesa ai sensi del d.P.C.m. 21.12.2012”. Il gruppo può, inoltre, “definire nel proprio disciplinare interno, forme di controllo che si concludano con un precedente visto di conformità apportato dal responsabile interno del contratto del

comando/distacco”. Infine, “il Dipartimento restituisce, entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento, le quietanze al capogruppo affinché questo le custodisca in linea con gli obblighi di cui al d.P.C.m. del 21.12.12”.

Come sopra anticipato, le nuove modalità per la procedura di pagamento dei corrispettivi dei contratti di diritto privato non appaiono del tutto in linea con quanto previsto dalla legge regionale, potendosi ravvisare una frammentazione della procedura di spesa (la liquidazione è effettuata dal gruppo consiliare e l’ordinazione e il pagamento dal settore amministrazione del Consiglio regionale).

Non risulta, invece, mutato il regime dell’assegnazione delle risorse finanziarie destinate alle spese del personale per ciascun gruppo consiliare.

In pratica, anche applicando il disciplinare di aprile 2014, nella prospettazione fornita dal Gruppo consiliare, le risorse destinate alle spese del personale non sono trasferite al gruppo, ma soltanto allo stesso “assegnate”, restando nella disponibilità del Consiglio regionale la “materiale gestione” delle medesime. Peraltro, nel nuovo disciplinare sembra rafforzato l’ambito di controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte del settore Amministrazione del Consiglio regionale alle fasi propedeutiche al pagamento.

Il punto 4.1 del nuovo disciplinare, che riguarda i requisiti dei contratti, valorizzerebbe, infatti, il controllo del Dipartimento ai fini dell’approvazione dei contratti medesimi: in tredici punti si dettagliano non soltanto i requisiti formali (ad esempio, forma scritta con data certa), ma anche elementi che attengono ai contenuti delle prestazioni e alle modalità di controllo delle medesime (nei casi di contratto di lavoro subordinato, si prevede, ad esempio, che le modalità di accertamento sono le medesime previste per il personale di ruolo del Consiglio regionale). Inoltre, non si potrebbe dare esecuzione al contratto medesimo, né potrebbe avvenire la liquidazione e l’erogazione del pagamento in assenza della positiva verifica, da parte del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale, del “rispetto di quanto espressamente previsto nel disciplinare e dell’esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di privato”, oltre che in assenza dell’approvazione del contratto da parte del medesimo Dipartimento (“Il Dipartimento effettua la seguenti verifiche: a) rispetto di quanto espressamente previsto in questo disciplinare; b) esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di diritto privato. Se la verifica ha esito positivo, il Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, approva il contratto e comunica al Gruppo che la verifica ha avuto esito positivo. Questi a sua volta informa il contraente rendendo efficace il contratto. Il Gruppo incarica il consulente per gli adempimenti di legge ed una volta conclusi comunica al Dipartimento l’avvio del contratto. Se la verifica dà esito negativo il Dipartimento ne comunica al Gruppo, analiticamente, le ragioni. Qualsiasi sia l’esito, il Dipartimento risponde al gruppo

entro 10 giorni lavorativi dal trasferimento del contratto”.)

Tale assetto delle competenze, per come emergente dal quadro normativo, contribuisce a valorizzare l'ampio coinvolgimento nella fase contrattuale e nella procedura di spesa del settore amministrativo del Consiglio regionale. (...) Va, peraltro, evidenziato che nell'ambito del citato disciplinare n. 321 del 17 aprile 2014 sono previsti anche altri soggetti che apparirebbero coinvolti nella procedura di spesa e di controllo sulla medesima. Ci si riferisce, in particolare, al cd. “responsabile interno del gruppo”, cui è demandato il compito di verificare l'effettività della prestazione resa e cui, nel caso di contratti di lavoro subordinato, sono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e gestione del personale (punto 4.6, lett f) del cit. disciplinare), nonché all'eventuale soggetto che sia delegato dal Capogruppo a firmare i contratti, sebbene il disciplinare faccia salve, anche in quest'ultimo caso, le responsabilità del medesimo Capogruppo ai sensi del d.P.C.m. Pertanto, nel caso delle somme assegnate e destinate alle spese per il personale, si rileva, da quanto previsto dalla normativa regionale vigente, il frazionamento delle competenze nella gestione delle risorse. Da un lato, infatti, è indubbio che i controlli effettuati dal settore Amministrazione del Consiglio regionale campano in ordine all'utilizzo e al vincolo di destinazione di tali somme siano diffusi in tutto l'iter di assegnazione delle risorse e di gestione della spesa, comprendendo il controllo sui contratti e l'approvazione dei medesimi. Il settore Amministrazione del Consiglio regionale è coinvolto anche nel controllo sulla tempestività degli F24 (sebbene la compilazione compete al gruppo e la regolarità civilistica e tributaria spetti a un professionista all'uopo assunto da ciascun gruppo, sempre a valere sulle somme assegnate per le spese per il personale). Permarrebbero, invece, in capo ai gruppi i controlli in relazione alla concreta effettuazione delle prestazioni lavorative e, quindi, in relazione alla veridicità, oltre che le responsabilità in merito all'inerenza (essendo espressamente richiamati dal disciplinare il d.P.C.m. cit. art. 1, commi 1-3).”

Ora, per quanto riguarda il controllo intestato alla Sezione regionale di controllo, occorre rilevare che la Sezione “(...) è tenuta a orientare il proprio controllo sulle spese per il personale non soltanto alla luce di quanto previsto dal cit. d.l. n.174/2012, ma anche in relazione a quanto, in “subiecta” materia, sia stato previsto dalla normativa regionale. Tutto ciò considerato, stante la natura documentale ed esterna del controllo intestato a questa Sezione regionale di controllo, non può che rilevarsi l'impossibilità a svolgere il controllo ai sensi del citato d.l. n. 174/2012 in relazione alle entrate e alle spese per il personale, alla luce della normativa regionale e della interpretazione datane dai soggetti chiamati a darvi applicazione. Le somme a ciò destinate, infatti, non sono “trasferite” al gruppo né dallo stesso direttamente movimentate, evidenziandosi una suddivisione delle responsabilità nella gestione delle risorse

in capo a più soggetti (settore Amministrazione del Consiglio regionale, Capogruppo, eventuale soggetto delegato alla firma dei contratti da parte del Capogruppo, responsabile interno del gruppo cui è demandato il compito di verificare l'effettività della prestazione resa e cui sono demandate le funzioni di coordinamento controllo e gestione del personale). Pertanto, questa Sezione regionale di controllo è impossibilitata, allo stato degli atti, a effettuare un controllo sulla rendicontazione e sulla correttezza e veridicità delle spese a tal fine sostenute. Non sarebbe, in particolare, possibile realizzare il controllo di correttezza, che atterrebbe alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i principi individuati dall'art. 1, comma 3, e art. 1, comma 5 del d.P.C.m.

Le predette considerazioni non attengono alla regolarità della rendicontazione delle entrate e delle spese "de quibus", sulle quali questa Sezione, come è stato precisato, non ha potuto, allo stato degli atti e del quadro normativo vigente, effettuare il controllo ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ma, piuttosto, in un'ottica meramente informativa, potrebbero costituire per il Consiglio regionale - nell'ambito della propria autonomia decisionale costituzionalmente garantita - elementi di riflessione circa le conseguenze derivanti dalla concreta applicazione della normativa regionale che è stata data dall'Ufficio di presidenza, dall'amministrazione regionale e dai gruppi consiliari" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione 124/2015, cit). In modo analogo si è già espressa anche la giurisprudenza di questa Corte in presenza di una normativa che appare, in parte, simile a quella campana (cfr. (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 151/2014).

In relazione alle spese di funzionamento:

- per la voce U5 - Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web pari ad € 507,03, si chiedeva la trasmissione di: a) prova dell'avvenuta stampa, b) descrizione delle motivazioni istituzionali della spesa, c) evidenza di eventuali procedure di selezione del fornitore del servizio adottate in adempimento di quanto stabilito dal regolamento interno. Con la nota citata sono state riportate negli allegati 23-24-25-26 la descrizione delle motivazioni istituzionali dell'incontro "l'Udc ed il governo della Regione Campania", la conseguente rassegna stampa nonché le ragioni della spesa sostenuta per la "(...) preparazione e successivamente alla conferenza stampa del 24 novembre 2014 (...)". In particolare, si allega la fattura n. 25 del 25 novembre 2014 a favore del giornalista Clemente Ultimo (spesa € 507,03 per il compenso relativo allelaborazione del piano di comunicazione politica, all'organizzazione della conferenza stampa del 24 novembre 2014 ed al relativo servizio di rassegna stampa) e copia del comunicato stampa in preparazione della conferenza stampa e della rassegna stampa riguardante la conferenza stampa (allegati 23 - 24- 26) che ha riguardato

l'adesione del consigliere regionale Giovanni Baldi all'Unione di Centro. Si precisa che il suddetto giornalista è stato scelto per la riconosciuta capacità professionale, trattandosi di incarico fiduciario, ed in considerazione della esiguità della spesa in quanto oltre al lavoro di tipo cartaceo sono state effettuate e fornite quale servizio ulteriore, anche riprese audio prodotte per le televisioni private;

- per la voce U6 - Spese per consulenza, studi ed incarichi pari ad € 2.537,60, si invitava a dimostrare dettagliatamente: a) l'effettiva esigenza ed inerenza della spesa, b) l'effettività della spesa, c) l'adeguatezza della qualifica professionale del fornitore di servizi, d) l'impossibilità di ottenere la stessa prestazione da altro personale già inquadrato nel gruppo, e) la non duplicazione dei servizi di consulenza o supporto già forniti dal consiglio, f) la congruità della parcella corrisposta; con richiamata nota si allega esaurientemente la documentazione richiesta (V. allegati n. 27-28-29). Sono stati trasmessi, infatti, i documenti probatori dell'avvenuto pagamento della prestazione professionale a mezzo di bonifico bancario, nonché il *Curriculum vitae* del libero professionista incaricato dal Gruppo Udc. In particolare, la spesa si riferisce al compenso erogato al commercialista Emilio Romaniello (fatt. n. 52 del 29.12.2014 portante un onorario di € 2.000,00 oltre iva ed accessori per € 537,60). Tale spesa è stata contratta in conformità all'articolo 5 del regolamento vigente, vista la mancanza di professionalità interne per svolgere tale mansioni. Ed infatti, i servizi espletati dal professionista sono stati i seguenti:

 predisposizione contabilità anno 2013;

 predisposizione rendiconto anno 2013;

 assolvimento obblighi fiscali Gruppo relativo alla funzione di sostituto di imposta con predisposizione certificazione dichiarazione modello 770/S Sostituto di imposta;

 invio telematico;

 predisposizione contabilità anno 2014 certificazione;

 attività di consulenza relativamente al primo procedimento avviato presso la Corte dei Conti e predisposizione nuovo regolamento Gruppo;

 (Allegati 27 - 28 - 29);

In più il Presidente dello stesso gruppo specifica che l'incarico professionale si è reso necessario per *"(...) supportare gli uffici sulle procedure contabili. Si ritiene che la spesa da sostenere è dettata da effettive esigenze ed è coerente ai sensi della lett. b) comma 2 art. 2 del Regolamento approvato in data 27 novembre 2013, è riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo (lett. a comma 3 articolo 1 Allegato A) e rientra nelle spese di funzionamento utilizzate per spese di consulenza, studi ed incarichi (lett. i comma 4 allegato A e punto 6 - Uscite pagate nell'esercizio - Allegato B) (...)"*.

- per la voce U9 - Spese di Cancelleria e stampati € 103,70, si richiedeva l'invio di una relazione

che dimostrasse la necessità di sostenere spese ulteriori rispetto a quelle già sostenute, per le medesime finalità, dal Consiglio regionale della Campania; si allega la Fattura n. 596/N del 23.12.2013 della Ditta Poligrafica F.lli Ariello- Editori s.a.s. di € 103,70, relativa alla stampa di n. 250 cartoline di auguri con relative buste (si allega relazione giustificativa ed una cartolina con busta - allegato 30 - 31- 32-33). Al riguardo con la nota in maniera sufficientemente approfondita all'allegato 33 è precisato che: *“(...) la spesa indicata alla voce U9 non riguarda spesa ulteriore a quelle già sostenute, per le medesime finalità, dal Consiglio Regionale, in quanto dagli uffici regionali non vengono messi a disposizione biglietti personalizzati di questo tipo. Si fa notare che già dalla dicitura richiesta alla tipografia “Ringrazio di cuore e ricambio cordialmente i graditi auguri.” con il logo del “Consiglio Regionale della Campania – Gruppo Consiliare Unione di Centro – il Presidente” si rileva che il materiale riguarda biglietti istituzionali, molto sobri, necessari per rispondere alle istituzioni, enti ed organismi che hanno provveduto ad inviare gli auguri per le festività. La dicitura ha consentito che i biglietti di ringraziamento, pur acquisiti in quantità modesta, sono stati utilizzati già per rispondere agli auguri pervenuti per le festività natalizie 2013 e 2014 e per quelle pasquali del 2014 (...)*”. Sul punto si prende atto degli ulteriori allegati 30-31-32 afferenti rispettivamente alla fattura, all'autorizzazione di spesa ed all'invio di un esemplare dei biglietti in oggetto.

-per la voce U15 - Spese logistiche € 793,00, si pregava di inviare una relazione utile a dimostrare:

a) l'effettiva tenuta dell'attività nella sala congressi del giorno 07 febbraio 2014, b) le motivazioni istituzionali con particolare riferimento alla descrizione dell'evento per il quale è stata utilizzata la struttura de qua; al riguardo viene allegata la Fattura n. 70/2014 del 11.02.2014 della T.N. S.p.A. di € 793,00 relativa alla spesa sostenuta per il Noleggio di sala congressi per il giorno 7 Febbraio 2014 (si allega relazione giustificativa - allegato 34- 35 - 36). Inoltre, in riferimento a tale richiesta gli allegati 34-35-36 alla richiamata nota sono apparsi sufficienti a giustificare la spesa in oggetto. In particolare nell'allegato 36 è stato precisato che: *“(...) il giorno 7 febbraio 2014 si è tenuta presso il Centro Congressi Tempio al Centro Direzionale a Napoli una riunione organizzata dal Gruppo Consiliare Unione di Centro; la riunione è stata convocata dal Gruppo Consiliare Unione di Centro per incontrare dirigenti e simpattizzanti delle cinque province della Campania per illustrare le azioni portate avanti dai consiglieri regionali nello svolgimento dell'attività istituzionale e per raccogliere indicazioni e proposte per il prosieguo del lavoro da svolgere per il bene collettivo. Non si è provveduto a conservare gli inviti fatti tramite sms e mail, né eventualmente a fare delle foto. Si fa presente che la Circolare n. 04 del 19/12/2014 del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio Regionale della Campania è stata redatta e trasmessa agli uffici successivamente all'effettuazione della spesa in oggetto (...)*”. Di conseguenza l'effettiva tenuta dell'attività di cui trattasi è testimoniata dalla fattura e

conseguente bonifico bancario (All. n. 34) e dall'autorizzazione alla spesa (All. 35).

Alla luce delle osservazioni che precedono la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

PQM

nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto – allo stato degli atti,

DELIBERA

che non si ravvisano elementi per dichiarare la non regolarità del rendiconto 2014 del Gruppo consiliare Unione di Centro - nei limiti dell'ambito del riscontro come definito in motivazione e alla luce della normativa statale e regionale- fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, della presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2015.

IL RELATORE

f.to Raffaella Miranda

IL PRESIDENTE

f.to Ciro Valentino

Depositata in Segreteria in data 27 aprile 2015

Il Funzionario preposto

f.to Dott. Mauro Grimaldi